



REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DI MACCHINE

Descrizione della revisione:	Revisione generale
------------------------------	--------------------

	Reparto	Data	Nome	Firma
Verifica:	RQIS	2011/10/13	Paolo Marccone	F.to Marccone
Approvazione:	RDIS	2011/10/14	Gennaro Oliva	F.to Oliva

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3	RESPONSABILITÀ	4
4	DISTRIBUZIONE	4
5	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	5
6	CERTIFICATO FINALE, ATTESTATO DI ADEGUATEZZA DEL FASCICOLO TECNICO, DICHIARAZIONE DI DEPOSITO DEL FASCICOLO TECNICO	6
7	REGISTRO DEI CERTIFICATI	7
8	MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE	7
9	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	9
10	RITIRO / ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO	10
11	SANZIONI	10
12	REGISTRAZIONE DEI RECLAMI	10
13	MODIFICHE ALLE MACCHINE CERTIFICATE	11
14	MODIFICA ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	11
15	RISERVATEZZA	11
16	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	11
17	SCADENZE (MESE DI AGOSTO)	12
18	TARIFFARIO	12
19	FATTURAZIONE	13

Regolamento per la verifica e la certificazione di macchine

1 Scopo e campo di applicazione

Questa sezione definisce il regolamento adottato da TÜV Italia per la verifica e la certificazione delle macchine e dei relativi componenti di sicurezza (di seguito "macchine") in accordo ai seguenti documenti normativi e legislativi:

Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine.

Più precisamente le attività cui si applica il presente regolamento sono:

- presunzione di conformità e norme armonizzate di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine;
- valutazione della conformità delle macchine di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine;
- valutazione della conformità delle quasi macchine di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine

Le norme di riferimento per la certificazione delle macchine sono principalmente quelle armonizzate ai sensi della direttiva macchine, i cui riferimenti sono periodicamente pubblicati sul sito internet della commissione europea:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html>

Oltre ad esse, in particolare per le certificazioni di terza parte, possono essere prese a riferimento altre norme e specifiche tecniche emesse dai organismi di normazione internazionali (CENELEC, CEN) e nazionali (UNI, CEI), qualora costituiscano utile riferimento in quanto largamente diffuse ed utilizzate nel mercato.

Si sottolinea inoltre che TÜV Italia, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione delle macchine, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore delle macchine;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione delle macchine;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione delle macchine.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'apparecchiatura o sistema di protezione destinato ad essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive e l'organismo notificato.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di verifica e certificazione delle macchine erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra



natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di macchine già certificate.

Si segnala inoltre che, nel caso le attività di verifica e certificazione delle macchine comportino la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione del cliente secondo le norme della famiglia ISO 9001, oltre il presente regolamento si applica il regolamento (CSQ-06) dell'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia, nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.

2 Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da TÜV Italia nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle macchine è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi:

- Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine
- Norma UNI EN ISO 9001 del novembre 2008 intitolata "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- Norma UNI CEI EN 45020 del dicembre 2006 intitolata "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale".

3 Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di TÜV Italia e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica e certificazione delle macchine.

TÜV Italia ha facoltà di delegare ad altri l'esecuzione di parti delle attività descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

In particolare le attività di prova vengono svolte da laboratori esterni convenzionati con TÜV Italia e strutturati e operanti in conformità alla norma UNI CEI EN 17025.

Invece le attività di certificazione dei sistemi qualità secondo le norme della famiglia ISO 9001 vengono svolte dall'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia e accreditato in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 dall'organismo di accreditamento italiano (ACCREDIA) per la certificazione dei sistemi qualità ISO 9001 nel settore delle macchine.

Si segnala che, nel caso le attività di verifica e certificazione delle macchine comportino la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione del cliente secondo le norme della famiglia ISO 9001, occorre tenere presenti, oltre le responsabilità descritte nel presente regolamento, anche quelle indicate nel regolamento (CSQ-06) del suddetto organismo di certificazione dei sistemi qualità, nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.

4 Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto col TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto di certificazione vengono informati dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del responsabile operativo del TÜV Italia.

NB: quanto sopra specificato si applica anche per il già citato regolamento delle attività di certificazione dei sistemi qualità ISO 9001.

5 Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle certificazioni CE delle macchine sono in accordo al Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine

Le modalità particolari adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle certificazioni CE sono precisate in apposite procedure operative (documenti PMA-XX); tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Le certificazioni di terza parte delle macchine non elencate nell'allegato IV del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine vengono rilasciate in conformità alle norme specificate dal cliente nella domanda di certificazione e, qualora non dichiarate, a quelle applicabili in relazione alla tipologia di macchina.

Il cliente interessato al rilascio di una certificazione (CE o di terza parte) compila un modulo di domanda di certificazione in cui vengono riportate le seguenti informazioni:

- generalità del richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo e stato giuridico dell'azienda);
- descrizione delle macchine da certificare, il sistema di certificazione e le norme applicabili per ciascuna di esse, se conosciute da chi presenta la domanda;
- campo di applicazione della certificazione richiesta;
- dichiarazione del richiedente in cui accetta di conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione e di fornire ogni necessaria informazione per la valutazione dei prodotti da certificare.

L'ordine si intende formalmente accettato solo con la successiva emissione della conferma d'ordine da parte di TÜV Italia, che chiude ufficialmente la fase contrattuale.

I controlli in campo e/o in laboratorio sono preceduti da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi. Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.

Inoltre, il Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine, all'allegato X prevede (per alcuni "moduli" specificati nel decreto stesso) prescrizioni ad hoc per la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione del cliente.

In queste situazioni, è ammessa solo la certificazione rilasciata direttamente dall'organismo notificato TÜV Italia.

Però, può accadere che l'organizzazione cliente richieda che la certificazione del proprio sistema qualità faccia riferimento anche alle norme ISO 9001, anziché solo alle prescrizioni del citato D.P.R.

In tale caso, la certificazione del sistema qualità viene rilasciata a fronte delle norme ISO 9001 dall'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia; è tuttavia necessaria una verifica integrativa svolta direttamente dall'organismo notificato TÜV Italia in accordo ai particolari requisiti specifici del citato D.P.R.

Si precisa comunque che sono anche consentite certificazioni di sistema qualità a fronte delle norme ISO 9001 non rilasciate dall'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia, ma da altri organismi di certificazione dei sistemi qualità, purché:

- il certificato sia pertinente al caso considerato;
- l'organismo che ha emesso il certificato sia accreditato dal ACCREDIA (e/o da equivalente ente di accreditamento nazionale o internazionale) per la certificazione dei sistemi qualità ISO 9001 nel settore della macchine;
- sia resa disponibile copia dell'attestato di accreditamento in corso di validità;
- sia resa disponibile copia del certificato di sistema qualità ISO 9001 e dei relativi rapporti degli ultimi tre anni emessi dall'organismo certificante (nel caso il certificato di sistema qualità sia stato emesso da meno di tre anni, ovviamente devono essere resi disponibili solo i rapporti già esistenti);
- tutta la suddetta documentazione sia verificata con esito favorevole dal TÜV Italia;
- TÜV Italia esegua direttamente, con esito favorevole, la verifica integrativa in accordo ai particolari requisiti specifici del citato D.P.R.;
- vengano infine eseguite, con esito favorevole, altre eventuali indagini stabilite da TÜV Italia in funzione della situazione specifica.

In ogni caso, le modalità particolari adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle diverse tipologie di esami, verifiche, valutazioni, ecc. previste nel suddetto D.P.R. sono precisate – ove ritenuto necessario a giudizio di TÜV Italia – in apposite procedure operative; tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.

6 Certificato finale, attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico, dichiarazione di deposito del fascicolo tecnico

Certificato

Il certificato viene emesso da TÜV Italia su apposita modulistica dopo esito positivo degli esami e dei controlli:

- di cui all'allegato IX del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine: certificato CE di tipo
- di cui all'allegato X del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine: certificato garanzia qualità totale
- di cui alle norme di riferimento per le macchine non elencate nell'allegato IV del Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la

direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine: certificato di conformità.

Il certificato viene emesso nell'arco di 20 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico

Qualora il richiedente (fabbricante) abbia deciso di applicare la procedura di valutazione della conformità che prevede di sottoporre a verifica il fascicolo tecnico della macchina elencata nell'allegato IV e conforme alle norme armonizzate, l'attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico viene rilasciato nell'arco di 20 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del controllo della corretta applicazione delle suddette norme.

Il certificato finale, emesso da TÜV Italia, è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità previste nel già citato Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine

Invece, qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non favorevole, TÜV Italia nega il certificato e ne dà informazione dettagliata agli Stati Membri ed agli altri organismi notificati, secondo quanto dettagliato al Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine

7 Registro dei certificati

Una volta emesso il certificato, TÜV Italia aggiorna il proprio registro delle macchine certificate, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione dell'apparecchio o sistema di protezione
- il progettista / fabbricante
- il luogo di fabbricazione
- il tipo di verifica cui l'apparecchio o sistema di protezione è stato sottoposto
- la data di emissione del certificato

Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti.

La sottoscrizione del contratto di certificazione costituisce per TÜV Italia l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati soprariportati (salvo che il cliente ne faccia esplicito divieto a TÜV Italia con apposita comunicazione scritta).

Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.

TÜV Italia comunica, su richiesta, agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti:

- gli attestati di esame CE del tipo
- le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciati o ritirati.

8 Modalità di riferimento alla certificazione

Una volta ottenuto il certificato della macchina e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può fare riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, etc.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente



quella determinata macchina e non altre e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema), ove non applicabile.

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando:

- copie integrali del certificato TÜV Italia e/o
- riproduzioni del marchio TÜV Italia e/o
- numero di identificazione del TÜV Italia,

purché in accordo alle prescrizioni seguenti.

Per quanto concerne il certificato TÜV Italia, sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

L'uso del marchio TÜV Italia secondo i criteri di cui al presente Regolamento è concesso al termine positivo dell'iter di certificazione di terza parte alle aziende che, sottoscrivendo il "Contratto di certificazione ed uso del marchio" allegato all'offerta, ne abbiano fatta esplicita richiesta.

Con la sottoscrizione di detto contratto, l'azienda che ha ottenuto la certificazione di uno o più prodotti si impegna ad operare sempre secondo le regole riportate in detto contratto.

TÜV Italia valuta periodicamente le macchine per le quali è stato concesso l'uso del marchio, al fine di confermare la conformità della produzione al tipo certificato ed alle norme di riferimento, nonché per controllare il corretto utilizzo del marchio.

Le attività di sorveglianza sono eseguite conformemente alla procedura PMA-01.

Di ogni documento od oggetto riportante il marchio deve essere conservata copia o campione a disposizione di TÜV Italia o fornita evidenza su richiesta del medesimo.

Le aziende certificate devono tenere a disposizione di TÜV Italia e dei suoi ispettori adeguata descrizione degli usi del marchio da essi previsti e regolamentati in conformità al presente Regolamento.

Criteri per l'uso del marchio da parte delle aziende certificate

Il marchio non deve essere utilizzato in maniera tale da lasciare intendere che TÜV Italia abbia certificato od approvato il sistema di gestione aziendale, o in altra maniera comunque fuorviante.

Il marchio può essere evidenziato laddove previsto in conformità alla "Guida ai marchi di certificazione" in vigore alla data del rilascio del certificato, nella sezione dedicata ai marchi di certificazione di prodotto.

Il marchio deve avere le caratteristiche (dimensioni, colore, ecc...) riportate nella "Guida ai marchi di certificazione" in vigore alla data del rilascio del certificato di conformità.

Versioni del marchio di certificazione

Le versioni del marchio sono quelle riportate "Guida ai marchi di certificazione" in vigore alla data del rilascio del certificato di conformità, nella sezione dedicata ai marchi certificazione di prodotto. In figura 1 è riportato un facsimile; i marchi utilizzabili in realtà sono forniti ai clienti in formato elettronico.



Figura 1
(FACSIMILE marchio TÜV Italia)

La “Guida ai marchi di certificazione” è disponibile consultando il sito internet:

<http://www.tuv.it/tuvItalia/guidaMarchi.asp>

Per quanto concerne il numero di identificazione del TÜV Italia, esso deve essere apposto a lato della marcatura di conformità europea CE (ad esempio sulla targa da applicare all'apparecchio o sistema di protezione).

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla certificazione diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare TÜV Italia per riceverne lo specifico benestare.

9 Sospensione del certificato

TÜV Italia, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente, ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato già concesso. In tali casi il cliente perde, per il periodo di tempo considerato, il diritto di fare riferimento alla certificazione secondo le modalità descritte al par. 8.

In particolare la sospensione del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- la verifica periodica ha esito negativo;
- il cliente fa riferimento alla certificazione in modo difforme dalle regole prescritte (vedere par. 8);
- il cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (vedere par. 11);
- il cliente modifica in modo rilevante l'apparecchio o sistema di protezione senza informare TÜV Italia (vedere par. 12);
- il cliente non è in regola coi pagamenti relativi alle attività già effettuate.

L'azienda alla quale sia stata sospesa, in toto, la certificazione deve sospendere l'utilizzo del marchio in qualsivoglia forma e sede consentita dal presente Regolamento per tutto il periodo di sospensione del certificato di conformità.

In caso di sospensione del certificato, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale al cliente, comunicando anche le condizioni che il cliente stesso deve soddisfare – entro uno specificato periodo di tempo – affinché il certificato riacquisti piena validità e non venga definitivamente annullato. TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

Se il cliente soddisfa le condizioni stabilite da TÜV Italia, TÜV Italia revoca la sospensione del certificato, dandone immediatamente notizia ufficiale al cliente; in caso contrario TÜV Italia provvede al ritiro del certificato (vedere par. 10).



Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione.

10 Ritiro / annullamento del certificato

TÜV Italia – per motivi ritenuti di notevole gravità a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di annullare la validità del certificato già concesso, il che comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione rilasciata al cliente di far riferimento ad esso nei modi descritti al par. 8.

In particolare il ritiro / annullamento del certificato può avvenire quando il cliente non ottempera alle condizioni poste da TÜV Italia per la revoca della sospensione del certificato

L'annullamento del certificato viene senz'altro attuato quando sia il cliente stesso a farne formale richiesta a TÜV Italia.

L'azienda alla quale sia stata revocata o comunque ritirata la certificazione relativa ad un prodotto, deve cessare definitivamente l'utilizzo del marchio in qualsivoglia forma e sede consentita dal presente Regolamento.

Il ritiro / annullamento del certificato deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica; in particolare TÜV Italia segnala ogni ritiro / annullamento del certificato alle autorità di vigilanza ed agli altri organismi notificati, in accordo a quanto dettagliato nel Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010 (G.U. n.41 del 19 febbraio 2010) che recepisce la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.6.2006), relativa alle macchine

Qualora il cliente, successivamente al ritiro / annullamento del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

11 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento da parte delle aziende certificate saranno sanzionate da TÜV Italia con l'adozione dei seguenti provvedimenti, in ordine di severità:

richiamo sottoscritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti ed azioni correttive, in caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutte le certificazioni in possesso dell'azienda per tutto il periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza, in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutte le certificazioni come sopra, l'uso doloso o fraudolento del marchio da parte delle aziende certificate sarà perseguito da TÜV Italia nei termini previsti dalla legge.

12 Registrazione dei reclami

Il cliente deve provvedere a quanto segue:

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti l'apparecchio o sistema di protezione oggetto della certificazione;
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazione;
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione.

Dette registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori di TÜV Italia.

13 Modifiche alle macchine certificate

Il cliente deve informare preventivamente TÜV Italia di qualsiasi modifica, anche minima, che intenda apportare alla macchina certificata; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, il suo progetto o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di TÜV Italia.

In tali situazioni, TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative, eventualmente accompagnate da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché TÜV Italia non gli abbia notificato il proprio consenso.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere par. 9).

Naturalmente può accadere che sia lo stesso cliente che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TÜV Italia una revisione del proprio certificato.

Anche in questa situazione TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative o di avviare un iter di certificazione ex-novo.

14 Modifica alle regole del sistema di certificazione

TÜV Italia non modifica le regole del proprio sistema di certificazione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc.).

In tale caso ne dà comunicazione ai clienti, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.

15 Riservatezza

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la certificazione delle macchine vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale del TÜV Italia coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre i rapporti di verifica vengono resi disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TÜV Italia e per gli ispettori.

16 Reclami, ricorsi e contenziosi

TÜV Italia (nella persona del direttore della certificazione) prende in considerazione i reclami provenienti dai clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono esaminati dal direttore della certificazione, che svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dei controlli, mediante indagini sul mercato, ecc.).

Il direttore della certificazione comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini, entro un mese dal ricevimento del reclamo.

Il direttore della certificazione conserva le registrazioni relative a tutti i reclami.

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può rivolgere un ricorso scritto al Comitato di Certificazione del TÜV Italia.

Questo Comitato può esaminare direttamente il ricorso o darne l'incarico ad un gruppo ristretto scelto tra i suoi membri.

In ogni caso il Comitato è tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

Il ricorrente ha il diritto di sollevare obiezioni circa la composizione del Comitato (o gruppo ristretto) che esamina il proprio ricorso e può richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni e decisioni del Comitato (o gruppo ristretto).

Il direttore della certificazione conserva le registrazioni relative a tutti i ricorsi.

Qualora il ricorrente sia insoddisfatto della soluzione data al ricorso, può avviare una controversia giudiziaria con TÜV Italia.

Il foro competente in tale caso è quello di Milano.

All'interno di TÜV Italia il contenzioso è seguito dall'amministratore delegato, che si avvale della collaborazione del direttore della certificazione.

Il direttore della certificazione conserva le registrazioni relative a tutti i contenziosi.

17 Scadenze (mese di agosto)

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti del TÜV Italia sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente anticipati alla fine del mese di luglio.

18 Tariffario

Le tariffe del TÜV Italia relative alla verifica e certificazione delle macchine sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard del TÜV Italia.

Nel caso più generale le voci del tariffario sono:

- cifra forfettaria per la verifica e certificazione delle macchine (diversificata in funzione del tipo di verifica, di apparecchio, etc.);
- cifra forfettaria per la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione secondo le norme della famiglia ISO 9001, nel caso tale certificazione sia richiesta ai fini della verifica e certificazione delle macchine;
- rimborso chilometrico;
- rimborso spese vive;
- eventuali non conformità;
- extra ad esempio in caso di ripetizione parziale di verifiche per cause non imputabili a TÜV Italia.



19 Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg. lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.